

COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO
STATUTO COMUNALE APPROVATE CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 54 DEL 15 SETTEMBRE
2014.**

Art. 5 - Azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento alle fragilità e alle persone con disabilità.

2. Nell'ambito di tali azioni il Comune si impegna fattivamente nella promozione e tutela della persona e della famiglia, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto pieno alla vita e predisponendo provvidenze e servizi atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione.

3. Sempre nell'ambito di tali azioni il Comune considera la cultura, la sua diffusione e promozione quali elementi essenziali per il miglioramento della qualità della vita della persona e della crescita complessiva di una comunità. Inoltre il Comune promuove e tutela le attività sportive, considerando lo sport quale strumento ad alta rilevanza sociale, intendendo la pratica sportiva atta alla valorizzazione della persona per un miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e quindi della comunità. Conseguentemente le funzioni amministrative relative allo sport hanno collocazione nell'ambito dei servizi pubblici di rilievo locale.

Art. 9 - I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. I regolamenti sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line unitamente alla deliberazione di approvazione.
3. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.
4. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dalla Segreteria comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da qualunque cittadino ne faccia richiesta verbale.
5. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali la Giunta può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

Art. 12 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
2. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
3. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o alla cittadinanza, e quelli improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

4. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono fissate dalla legge.
5. Il Consiglio comunale, sin dalla prima adunanza, è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco.

Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale esercita le competenze espressamente attribuite dalla legge:
 - a) discute ed approva gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
 - b) esamina la relazione che, con cadenza annuale e comunque quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Sindaco rassegna sull'attività propria e della Giunta ed approva ordini del giorno di valutazione del loro operato;
 - c) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;
 - d) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.

2. Il Consiglio esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentati dal Sindaco. A tal fine il Consiglio Comunale valuta la proposta recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche ed integrazioni. Ovvero innovando rispetto ad essa.
4. Il Consiglio, nell'osservanza dei principi di pace, solidarietà, convivenza delle persone e dei popoli, riconoscimento dei diritti umani, può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 14 - Le nomine di rappresentanti

1. La rappresentanza dei Consiglieri comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati è regolata dalle disposizioni di legge.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate nei limiti stabiliti dalla normativa ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che si sono astenuti o che non hanno preso parte alla votazione.

3. I Consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari, hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo.

4. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte di discussione in Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori, indicandone il destinatario che dà risposta scritta; possono altresì presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo sia stata richiesta da un quinto dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.
6. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, ogni Consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità previste dal regolamento, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.
7. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione.
9. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per un ambito temporale delimitato; il Consigliere incaricato formula al Consiglio le relative proposte di intervento.
10. Il Sindaco, in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente, può attribuire a singoli Consiglieri comunali compiti di collaborazione, senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultiva, per sostenere l'informazione e agevolare la comunicazione e la partecipazione,

nonché per rafforzare le funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Consiglio comunale.

11. In caso di ingiustificata assenza del Consigliere a tre (3) sedute consecutive del Consiglio, il Sindaco avvia la procedura di decadenza notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e chiedendo risposta entro trenta (30) giorni dalla notifica. Decorso il termine, il Consiglio, esaminate le controdeduzioni, si pronuncerà per deliberare l'eventuale decadenza del Consigliere. Decorso inutilmente il termine a controdedurre, si dichiarerà la decadenza.

Art. 23 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori consentito dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4. E' facoltà del Sindaco nominare un numero massimo di Assessori inferiore a quello massimo assegnato dalla legge.

Art. 25 - Principi sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.
4. Anche al Sindaco e agli Assessori si applicano le clausole di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e sospensione previste dalla legge.

Art. 27 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e ciò viene notificato ai Capigruppo e comunicato dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti.

Art. 29 - Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissandone l'ordine del giorno;
- b) presentare al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale, entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- c) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- d) impartire direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- g) nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- h) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- i) nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.

3. Egli inoltre:

- a) è responsabile dell'azione amministrativa comunale e provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi da questo definiti.

4. Il Sindaco promuove e resiste alle liti per gli ambiti ovvero per gli atti di competenza degli organi di governo, assumendo in tali evenienze la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 31 - Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

- a) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori ai sensi del regolamento;
- b) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduta, nei limiti previsti dalla legge;
- d) proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta;

- e) esercitare il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge;
- f) autorizzare le missioni degli Assessori e del Segretario comunale;
- g) ricevere le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, nonché le interrogazioni;
- h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 34 - Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste dalle disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma 1, e' effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbano nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

3. Ai lavori delle Commissioni, di norma, possono essere invitati a partecipare organismi associativi, esperti e rappresentanti di forze sociali ed economiche.

Art. 49 - Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la Segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso deve essere depositato presso la Segreteria comunale e pubblicato all'Albo pretorio on line e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
3. Nei cinque giorni precedenti, la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la Segreteria comunale.

Art. 55 - Oggetto

1. Il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale, o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.
2. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, nonché in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti, la nomina e la revoca degli Amministratori di Enti e Aziende dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti del Comune, la designazione dei componenti di Commissioni e di altri organi collegiali spettanti al Comune, il Piano di Governo del Territorio e le relative varianti, per i quali siano in vigore gli strumenti di partecipazione previsti dalla legge. Non è altresì ammesso il referendum consultivo per l'abrogazione o la modifica dello Statuto, dei regolamenti del

Comune, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative.

Art. 64 - Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate dai cittadini residenti nel Comune, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.

2. Il Sindaco deve inserire le petizioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Il Difensore Civico

Art. 72 - Definizione e rinvio al regolamento

TESTO SOPPRESSO

Art. 79 - Nomina e competenze del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 80 - Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed organizzative:

- a) coordina e sovrintende l'attività dei Responsabili di Servizio e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, garantendone la sfera di autonomia gestionale, cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture e verifica l'attività dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
- b) formula proposte al Sindaco ed alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio Comunale;
- c) imposta e coordina l'attività di programmazione operativa;
- d) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, sottoponendolo alla Conferenza dei Responsabili di Servizio al fine di proporre alla Giunta eventuali provvedimenti di modifica;
- e) effettua, con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- f) gestisce i processi di mobilità del personale;
- g) tiene aggiornato l'organigramma ufficiale dell'Ente ed il catalogo delle attività con l'indicazione dei compiti affidati a ciascuna struttura;

- h) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio;
- i) cura che l'azione del personale comunale sia orientata al cittadino-cliente.

Art. 84 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione e' regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente e la qualità del servizio medesimo.

Art. 87 - Società a partecipazione comunale

1. I servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per azioni o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

2. L'azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed altri Enti Locali, riuniti, per quanto possibile, da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dell'indirizzo strategico e gestionale della società.

3. La determinazione di partecipazione a società è assunta dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale. La proposta è accompagnata da un progetto tecnico - finanziario, dagli eventuali impegni dei privati che intendano partecipare alla società e dallo schema dello Statuto societario. Il Consiglio delibera contestualmente l'approvazione del progetto, lo schema di Statuto societario, gli impegni finanziari e la eventuale partecipazione dei privati.

4. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere d'intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.

Art. 89 - Consorzi

TESTO SOPPRESSO

Art. 96 - L'Organo di revisione dei conti

1. L'Organo di revisione dei conti è individuato in conformità a quanto dispone l'art. 234 del Testo Unico.

2. L'Organo dura in carica tre anni.

3. L'Organo di revisione dei conti collabora con il Consiglio comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle loro attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. L'Organo di revisione dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 97 del presente statuto, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 97 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. L'Organo di revisione dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale l'Organo esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 98 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del servizio indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del servizio.

Art. 99 - Finalità

1. Con apposita regolamentazione il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti di costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Art. 104 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 del Testo Unico.

2. Le proposte di cui al precedente comma almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale sono inviate ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, con avviso di tale deposito allo scopo di consentire eventuali ulteriori proposte.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

6. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento dello Statuto conseguentemente alla entrata in vigore di nuove norme nei termini di legge.

Art. 105 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso all'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.